

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 674

Art. 1 L. R. n. 51 del 2014: "Adozione Linee di indirizzo applicative delle disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 3 della L.R. 40/2007" - Riconoscimento oneri personale Formazione Professionale.

Assente l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente.

L'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 51 (pubblicata sul BURP n. 169 *suppl.* del 10-12-2014) ha integrato l'articolo 3, comma 22, della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 che, a sua volta, era precedentemente intervenuto sull'articolo 62 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14, sostanzialmente costituente la disposizione legislativa di partenza del presente atto.

L'oggetto di tali disposizioni concerne il "Riconoscimento oneri personale formazione professionale" da parte della Regione ed, in particolare, delle spese rinvenienti da transazioni sottoscritte dagli enti gestori relative alle retribuzioni del personale non impegnato in attività formative.

Nello specifico, il primo periodo del comma 22 dell'art. 3 della legge n. 40/2007, intervenendo sul testo del 1° comma dell'art. 62 della L.R. n. 14/2004, ha disposto un'estensione temporale della portata applicativa di tale legge, nonché il riconoscimento di ulteriori costi relativi ad inquadramenti contrattuali ed in applicazione dell'accordo di contrattazione decentrata del 18 giugno 2002.

I commi 1, 2 e 2bis del citato articolo 62 avevano precisato la tipologia di tali oneri, definiti anche nello stesso testo "70", ed il comma 3 aveva contestualmente posto le condizioni di tale riconoscimento, condizioni ispirate a logiche e finalità pubblicistiche, quali (vd. lettere *sub* comma 3) l'inserimento del personale nell'Albo regionale, l'essere rimasto comunque a disposizione esclusiva dell'ente, adibito ad attività comunque connesse alla formazione professionale, stante comunque (comma 4) l'impossibilità di essere impegnato in altre attività attuate dall'ente di appartenenza con finanziamento diverso da quello regionale.

Secondo le disposizioni in parola, tali condizioni devono risultare documentate ed attestate con le modalità precisate dal comma 5 dello stesso art. 62 che prescrive la presentazione di una serie di dichiarazioni, relazioni ed esplicite rinunce da parte dell'Ente gestore nei confronti della Regione Puglia.

In questo quadro di riferimento, lo stesso articolo, nel disporre le modalità di liquidazione da parte della Regione del riconoscimento di tali oneri già rendicontati, prevede la presentazione di un'apposita fideiussione e la verifica del rendiconto prima del saldo di quanto riconosciuto e quindi dovuto dalla Regione.

Per fare fronte a tali oneri, il combinato disposto dell'art. 62 della L.R. n. 14/2014 e del comma 22 dell'art. 3 della L.R. n. 40/2007 ha previsto un apposito stanziamento regionale di risorse precedentemente impegnate, nonché il ricorso al meccanismo della compensazione con somme sconosciute in sede di verifica contabile delle spese in tal senso rendicontate.

Il comma 1 dell'articolo 1 dell'ultima legge regionale sopraggiunta in materia (L.R. 5 dicembre 2014, n. 51) ha espressamente disposto l'estensione del ricorso a tale meccanismo di compensazione *"anche a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione"*. Conseguentemente con tale estensione, il comma 2 dello stesso articolo 1 della L.R. n. 51/2014 ha provveduto a riaprire il termine di novanta giorni già previsto dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 per l'adozione da parte della Giunta regionale delle Linee di indirizzo applicative delle succitate disposizioni, fissandone la decorrenza dall'entrata in vigore dalla legge da ultimo emanata.

Allo stato, si tratta di definire le procedure contabili nei confronti di numero 9 Enti di formazione, la cui posizione risulta documentata agli atti del Servizio Formazione Professionale.

In considerazione di quanto precede, si rende quindi necessario con il presente provvedimento adottare tali Linee di indirizzo così come definite nell'allegato A al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. a), d) ed f).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto, di:

- di adottare ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa le Linee di indirizzo di cui all'Allegato "A" costituente parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO "A"

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 22 della L.R. N. 40/2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI:

Con le presenti Linee di indirizzo, al fine di rendere operativo il disposto normativo dell'art. 3 comma 22 della L.R. n. 40/2007 e dell'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, così come integrati dall'articolo unico della L.R. n. 51/2014, si provvede a riepilogare gli aspetti procedurali conseguenti alle disposizioni in oggetto ed a delineare gli ulteriori adempimenti a carico del Servizio Formazione Professionale onde definire la posizione degli enti interessati dalle suddette disposizioni.

- a) Tali adempimenti prendono avvio dall'esame della specifica posizione di ciascun ente gestore interessato dalle disposizioni in questione e quindi destinatario del riconoscimento da parte della Regione, tenuto conto dell'importo già rendicontato ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 14/2004, come eventualmente integrato da ciascuno ai sensi dell'art. 3, comma 22 della L.R. n. 40/2007;
- b) La posizione di ciascun Ente risulta dai verbali di verifica dei rendiconti agli Atti del Servizio Formazione Professionale ed essa sarà notificata dal medesimo Servizio agli Enti interessati;
- c) Ferme restando le condizioni, le procedure e le modalità previste dall'art. 62 della L.R. n. 14/2004, per ciascuno dei suddetti Enti gestori l'ammontare complessivo massimo delle spese riconoscibile si identifica quindi nel rispettivo importo indicato nei verbali di verifica dei rendiconti riferiti a ciascun Ente;
- d) per far fronte al riconoscimento del residuo importo a carico della Regione Puglia, mediante il meccanismo della compensazione stabilito dall'ultimo periodo del citato comma 22, in ragione dell'integrazione disposta dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 51 del 2014, il competente Servizio Formazione Professionale dovrà considerare, con riferimento specifico a ciascun ente gestore interessato, le somme liberatesi a seguito di disconoscimento di spese già rendicontate e non ammesse a discarico anche a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione;

e) in sede di prima applicazione, il Servizio Formazione Professionale – nei limiti del residuo importo a ciascun Ente dovuto - effettua la suddetta compensazione conformemente al seguente ordine di priorità:

- 1) attraverso gli importi derivanti da economie di gestione eventualmente verificatesi nell'esecuzione di sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione;
- 2) a seguire, attraverso gli importi derivanti da decurtazioni effettuate in sede di verifiche amministrativo-contabili rimaste definitivamente accertate e non contestate nelle diverse sedi amministrative o giudiziarie, previa acquisizione da parte dell'Ente interessato di espressa rinuncia ad ogni azione e/o rivalsa in ordine agli stessi importi entro il termine del 31/12/2016;

f) in ogni caso, si conferisce mandato allo stesso Servizio Formazione Professionale di provvedere, con propri atti, a garantire la concreta operatività ed esecuzione delle presenti Linee di indirizzo, in coerenza con le disposizioni di contabilità regionale e di comunicare agli enti interessati gli importi eventualmente considerati/assunti a compensazione, con le conseguenti determinazioni.